

# Prodotti chimici (incl. PIC)

## 1 Prior Informed Consent (PIC)

### 1.1 In generale

#### 1.1.1 Basi legali

La Svizzera fa parte dei Paesi firmatari della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza (Convenzione di Rotterdam PIC; [RS 0.916.21](#)).

La convenzione regola il commercio internazionale di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le Parti contraenti sono tenute a decidere se l'importazione di determinati prodotti chimici specificati nella Convenzione deve essere vietata o meno e a quali condizioni può essere autorizzata (decisioni di importazione).

Tale procedura è detta assenso preliminare in conoscenza di causa (in inglese: **Prior Informed Consent, PIC**), e significa che è vietato esportare prodotti contro la volontà del Paese importatore.

La convenzione obbliga inoltre le parti contraenti a notificare l'esportazioni di prodotti chimici vietati o strettamente regolamentati nel Paese esportatore ai Paesi importatori.

Le disposizioni esecutive nazionali sono regolamentate nell'ordinanza sui prodotti chimici PIC (Ordinanza sui prodotti chimici, OPICChim; [RS 814.82](#)).

#### 1.1.2 Indicazioni nel Tares

L'indicazione «PIC» nel Tares indica che le relative merci sottostanno alle normative legali dell'ordinanza OPICChim.

#### 1.1.3 Informazioni

Per raggugli contattare il seguente ufficio:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici  
Sezione Prodotti chimici industriali  
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 462 83 44  
+41 (0)58 463 11 99  
+41 (0)58 463 16 00 (segretariato)

E-mail [picdna@bafu.admin.ch](mailto:picdna@bafu.admin.ch)

Pagina internet [www.bafu.admin.ch/pic](http://www.bafu.admin.ch/pic)

#### 1.1.4 Informazioni dettagliate

Sito Internet dell'UDSC → Documentazione → Regolamenti → [R-60 Disposti di natura non doganale: R-60-6.7 Commercio di determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi \(PIC\) \(PDF\)](#)

## 1.2 Delimitazione tra le varie categorie di sostanze

Sarà poi compito dell'importatore o dell'esportatore informarsi sulle prescrizioni e le decisioni riguardanti l'importazione degli Stati contraenti e di applicare in modo corrispondente le basi legali.

Nelle [appendici 1](#) e [2](#) dell'ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale ([RS 814.82](#)) figurano tutti i prodotti chimici che sottostanno alla pertinente legislazione.

#### 1.2.1 Esportazione di sostanze contenute nell'appendice 1 o 2 dell'ordinanza PIC

Chi intende esportare le sostanze chimiche figuranti all'[appendice 1](#) o [2](#) deve inviare un annuncio di esportazione all'UFAM, al più tardi 30 giorni prima della sua prima esportazione per anno civile e per ogni Paese di destinazione. L'UFAM rilascia in seguito un numero di riferimento per ogni annuncio d'esportazione. Tale numero è valido per il corrispondente anno civile.

Inoltre, gli esportatori delle sostanze di cui all'[appendice 2](#) devono attenersi alle decisioni di importazione dei Paesi d'importazione.

### 1.2.2 Importazione di sostanze contenute nell'appendice 2 dell'ordinanza PIC

Gli importatori delle sostanze di cui all'[appendice 2](#) devono attenersi alle decisioni di importazione della Svizzera.

## 1.3 Indicazioni nella dichiarazione doganale

### 1.3.1 Esportazione di sostanze contenute nell'appendice 1 o 2 con i sistemi e-dec o NCTS

Chi esporta sostanze contenute nelle [appendici 1 o 2](#), deve indicare nella dichiarazione doganale e-dec risp. NCTS il codice d'assoggettamento DNND «1 DNND: sì» e l'ufficio per l'autorizzazione «UFAM PIC».

Inoltre, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di identificazione nella dichiarazione doganale di esportazione quale autorizzazione e inserire il numero CAS della sostanza in questione nel campo della descrizione delle merci.

### 1.3.2 Esportazione di sostanze contenute nell'appendice 1 o 2 con Passar

Chi esporta sostanze contenute nelle appendici 1 o 2, nella dichiarazione delle merci deve indicare l'assoggettamento all'autorizzazione nel campo «Restriction» e il Restriction code «410 UFAM PIC».

Inoltre, è necessario inserire il numero di identificazione nel campo «Autorizzazione» e il numero CAS della sostanza in questione nel campo «Informazioni aggiuntive - Specificazione sulle merci CAS-Nr. PIC».

### 1.3.3 Importazione di sostanze contenute nell'appendice 2

Per l'importazione delle sostanze contenute nell'[appendice 2](#), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il codice d'assoggettamento DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 030 «PIC» nella dichiarazione doganale e-dec risp. NCTS.

**Raccomandazione:** L'UFAM raccomanda di indicare l'impiego previsto del prodotto chimico nella rubrica «**Osservazioni speciali**» nei dati di posizione o nella rubrica «**Documenti**».

## 1.4 Ulteriori informazioni

Trovate ulteriori informazioni sotto [www.bazg.admin.ch](http://www.bazg.admin.ch) → Dichiarazione doganale → Dichiarazione da parte di ditte → e-dec Esportazione → Documentazione → [Manuale e-dec Export per clienti esterni/ditte esterne](#).

→ Documentazione → Regolamenti → R-60 Disposti di natura non doganale → In generale → [R-60-0.2 Codici di assoggettamento ai DNND e codici del genere di DNND in Passar](#)

## 2 Sostanze stabili nell'aria

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore delle sostanze stabili nell'aria:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici  
Sezione biocidi e prodotti fitosanitari  
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32  
+41 (0)58 485 63 27

E-mail [chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch)  
Pagina internet [www.bafu.admin.ch/sostanze stabili nell'aria](http://www.bafu.admin.ch/sostanze_stabili_nell'aria)

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.

### 3 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici  
Sezione biocidi e prodotti fitosanitari  
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32  
+41 (0)58 485 63 27

E-mail [chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch)  
Pagina internet [www.bafu.admin.ch/sostanze\\_che\\_impoveriscono\\_lo\\_strato\\_di\\_ozono](http://www.bafu.admin.ch/sostanze_che_impoveriscono_lo_strato_di_ozono)

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.

### 4 Esportazione di prodotti fitosanitari

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore delle esportazioni di prodotti fitosanitari:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici  
Sezione prodotti chimici industriali  
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32  
+41 (0)58 485 63 27

E-mail [picdna@bafu.admin.ch](mailto:picdna@bafu.admin.ch)  
Pagina internet [www.bafu.admin.ch/prodotti\\_fitosanitari](http://www.bafu.admin.ch/prodotti_fitosanitari)

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.

### 5 Mercurio

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore del mercurio:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici  
Sezione prodotti chimici industriali  
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32  
+41 (0)58 485 63 27

E-mail [minamata@bafu.admin.ch](mailto:minamata@bafu.admin.ch)  
Pagina internet [www.bafu.admin.ch/mercurio](http://www.bafu.admin.ch/mercurio)

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.